

# Minusvalenze, utilizzo ampio

DUILIO LIBURDI E MASSIMILIANO SIRONI

Fondazione nazionale **commercialisti** sulla riforma della tassazione dei dividendi. Possibile compensare con le plusvalenze da realizzo Minusvalenze utilizzabili a tutto campo. Lo si evince dal documento diffuso ieri dalla Fondazione nazionale **commercialisti** su «La riforma della tassazione dei redditi derivanti dalle partecipazioni qualificate». I dividendi. Con la legge di Bilancio 2018, è stata profondamente rivista la tassazione dei dividendi percepiti da soggetti «non imprenditori» che detengono partecipazioni qualificate. Con l'obiettivo di uniformarne e semplificarne il trattamento fiscale, l'imposizione è stata allineata ai dividendi ritratti da partecipazioni non qualificate, prevedendo una ritenuta a titolo d'imposta pari al 26%. Il documento della Fondazione nazionale dei **commercialisti**, esamina approfonditamente gli effetti



la riforma, soffermandosi sui punti che presentano maggiori incertezze interpretative, soprattutto alla luce del fatto che le novità normative valgono per gli utili prodotti dal 2018, e che viene previsto un regime transitorio temporalmente ampio, nel corso del quale continuano a valere le prevalenti regole di tassazione dei dividendi. Il regime transitorio. Attraverso una serie di esemplificazioni e tabelle, il documento evidenzia come gli effetti della riforma non riguardino i detentori di partecipazioni non qualificate (così definite dall' art. 67, comma 1 Tuir che rimane in vigore), mentre hanno un rilevante impatto sui percettori di dividendi da partecipazioni qualificate. Questa circostanza, deve essere analizzata in connessione con il regime transitorio, in base al quale, la distribuzione di utili formati fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, continuerà a scontare la previgente imposizione se la distribuzione dei dividendi avverrà entro il 31 dicembre 2022. Nel documento di ricerca viene ben specificato come la finalità di tale deroga sia quella di non penalizzare eccessivamente i soci con partecipazioni qualificate, consentendo agli stessi di poter applicare il regime di parziale imponibilità del dividendo percepito, al quale andrà poi applicata l'aliquota marginale Irpef dell'anno di

percezione del dividendo. È quindi di tutta evidenza come si renda opportuno effettuare - caso per caso - calcoli di convenienza fiscale sull' epoca entro cui percepire i dividendi formati con utili ante dicembre 2017. Aspetti controversi. In questo contesto, vengono anche evidenziate alcune criticità. La prima questione attiene agli utili distribuiti dal 1° gennaio 2018 con delibera assembleare effettuata entro il 31 dicembre 2017. Per tale fattispecie, il dubbio rilevante è quale regime adottare e se trova eventualmente applicazione la disciplina transitoria. Gli estensori del documento Fnc sottolineano come il tenore della norma crei incertezze e, come sia preferibile (sulla base di un' interpretazione sistematica della riforma) che trovi applicazione il regime transitorio. Vi è poi la questione concernente la tassazione dei dividendi percepiti da società semplici alla luce dell' avvenuta abrogazione dell' art. 47, comma 1, primo periodo Tuit: fermo restando che non è più possibile far concorrere parzialmente i dividendi al reddito, si tratta di capire quale impostazione scegliere. Da questo punto di vista, il documento di ricerca esplicita l' inadeguatezza di qualsiasi scelta che non sia un allineamento rispetto a quanto previsto per le persone fisiche «non imprenditori». Le plusvalenze. La legge di Bilancio 2018 ha modificato anche la tassazione dei capital gains: per quelli realizzati a partire dal 1° gennaio 2019, i soggetti «non imprenditori» dovranno applicare l' imposta sostitutiva del 26%, al posto del previgente regime di tassazione parziale del guadagno realizzato, su cui andava poi applicata l' aliquota marginale Irpef specifica per il singolo contribuente. In passato, le plusvalenze da partecipazioni qualificate formavano una «massa» autonoma rispetto a quelle da partecipazioni non qualificate: le eventuali eccedenze di minusvalenze riportabili (nei limiti consentiti dalla legge) potevano formare oggetto di compensazione solo all' interno della medesima «massa». Con la riforma, è venuta meno questa distinzione (si veda anche la relazione alla legge di Bilancio 2018 a proposito degli obblighi dichiarativi), con la conseguenza che ora risultano compensabili plusvalenze e minusvalenze da realizzo partecipazioni indipendentemente dall' entità delle stesse. Ciò ha peraltro ulteriori ricadute anche sulle eccedenze di minusvalenze - oggetto di riporto - realizzate in periodi anteriori rispetto al gennaio 2019: secondo Fnc, non sussistendo più la suddivisione per masse in ragione dell' entità della partecipazione detenuta, è ora possibile utilizzare indifferentemente queste eccedenze negative per compensare le plusvalenze realizzate sotto il nuovo regime.